

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26616 Anno 2019

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 22/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO FIRENZE

nel procedimento nei confronti di:

CHIARI Marco, nato il 31/05/1949 a Lucca

PICCHI Tiziana, nata il 06/05/1955 a Pontedera

avverso la sentenza del 12/02/2018 della Corte di Appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

uditi i difensori, Avv. Sandro Guerra e Avv. Stefano Del Corso, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 12/02/2018 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato Chiari



Marco e Picchi Tiziana responsabili del reato di falsità ideologica, per avere, in concorso tra loro, il Chiari nella sua qualità di assessore del Comune di Lucca delegato al settore della sosta e la Picchi quale Segretario comunale, attestato il falso nel verbale relativo alla delibera di Giunta Comunale dell'08.03.2011, dichiarando che, prima dell'adozione della delibera di rinuncia al diritto di usufrutto del Comune su un'area di parcheggio di una società, l'assessore Chiari era uscito dalla seduta, alla quale invece aveva preso parte esprimendo il proprio voto favorevole, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

La Corte, pur ritenendo provata la condotta di falsità ideologica, essendo stato accertato che il Chiari non si era allontanato fisicamente dalla riunione, come invece attestato nel verbale, ha assolto gli imputati, sostenendo che l'attestazione non veritiera non costituisce presupposto indispensabile del compimento dell'atto, che conservava inalterata la sua validità e funzione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476, 479 cod. pen. e 97, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Lamenta che la Corte territoriale abbia considerato il verbale della seduta della Giunta comunale non come atto in sé, ma in quanto atto che rifluisce nella delibera di Giunta con rilievo esterno; premesso che è stato accertato il movente dell'istigazione alla falsificazione del verbale da parte dell'assessore Chiari, che non voleva far emergere il conflitto di interessi in cui versava, essendo egli titolare di un contratto di locazione dello studio professionale stipulato con la stessa società nuda proprietaria dell'area interessata dalla delibera, sarebbe erronea l'interpretazione della Corte di Appello, che, richiamandosi ad un principio affermato anche dalle S.U. sul falso ideologico in atto dispositivo, avrebbe circoscritto l'ambito di rilevanza penale al solo atto dispositivo. Tuttavia, nel caso di specie la motivazione dell'atto, la presenza ed il voto degli assessori costituisce una parte imprescindibile della delibera, essendo doveroso rendere noto ai consociati, e conformemente al vero, l'identità di coloro che l'hanno assunta e le motivazioni sottostanti alle decisioni assunte. Pertanto, la Corte erra laddove attribuisce rilevanza penale alla falsità ideologica del verbale solo in quanto refluyente nella delibera di Giunta; anche il verbale relativo alla delibera di Giunta in cui il Segretario comunale dà atto delle presenze, assenze, votanti, astenuti ed esiti della votazione rientra nella categoria dei documenti dotati di fede privilegiata,



costituendo attuazione di un obbligo previsto dalla legge tra le competenze proprie e tipiche del Segretario Comunale, all'art. 97, comma 4, d.lgs. 267/2000. Il verbale è dunque un atto doveroso per il Segretario comunale e fidefaciente circa lo svolgimento delle riunioni della Giunta e non solo delle deliberazioni che possono intervenire all'esito della discussione.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 476, 479 cod. pen. e 78 d.lgs. 278/2000.

La motivazione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, esclude la posizione di conflitto di interessi dell'assessore Chiari che avrebbe imposto l'astensione, e, dall'altro, ribadisce le ragioni dell'intervento dell'assessore sul Segretario comunale affinché falsificasse il ruolo dei presenti alla delibera, come del resto emerso da un'intercettazione telefonica successiva alla adozione della delibera. Il conflitto d'interessi costituisce principio generale dell'ordinamento degli enti locali, sancito dall'art. 78, comma 2, T.U. enti locali, e la legittimità amministrativa del provvedimento è legata non già al criterio formale della c.d. prova di resistenza, bensì al criterio sostanziale dell'influenza concretamente esercitata nell'adozione dell'atto amministrativo dal soggetto non legittimato o in conflitto di interessi. Nondimeno la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare ininfluenza il falso ideologico avuto riguardo alla sola circostanza della sussistenza del numero legale per l'adozione della delibera, omettendo di esaminare il contenuto, la portata ed il valore legale della seduta di Giunta al fine di valutare la sussistenza del fatto-reato contestato.

3. Con memoria pervenuta il 06/02/2019 il difensore di Chiari Marco, Avv. Sandro Guerra, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale, pur ritenendo provata la falsità del verbale di Giunta attestante l'allontanamento dell'assessore Chiari dalla riunione avente ad oggetto la delibera con cui il Comune di Lucca rinunciava all'usufrutto vantato su un parcheggio della SAFIL s.r.l., in particolare alla luce del contenuto dell'intercettazione telefonica del 9.3.2011 tra costui ed il segretario comunale Picchi, ha nondimeno assolto gli imputati perché il fatto non sussiste; ha sostenuto, al riguardo, che, in assenza di norme a presidio



delle modalità di verbalizzazione delle sedute di giunta, l'attestazione rilevante sarebbe quella rifluita nella delibera adottata; sicché la falsità va accertata con riferimento alla delibera, in quanto atto dispositivo con rilievo esterno; in tal senso, dunque, la falsità ideologica nell'atto dispositivo può concernere anche la parte descrittiva, in relazione all'attestazione di una situazione costituente presupposto indispensabile del compimento dell'atto (in tal senso richiamando Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012, Donati, Rv. 253320: *"In tema di falso documentale, anche nell'atto dispositivo é configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in essa contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto. Ne consegue che rivestono rilevanza penale le false dichiarazioni - in sede di rogito notarile - del legale rappresentante di una società in ordine alla proprietà del bene ceduto, in quanto la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa del rogito"*).

Tanto premesso, ha dunque ritenuto che l'attestazione non veritiera circa l'assenza del Chiari non costituiva presupposto indispensabile del compimento dell'atto, in quanto il numero legale era stato superato, e ciò determinava la validità dell'atto.

3. La sentenza impugnata è erronea, in quanto fonda il giudizio di irrilevanza della falsità sulla base di una arbitraria scissione concettuale tra il verbale, oggetto di attestazione non veridica, e la delibera di Giunta; in altri termini, il verbale non avrebbe, secondo la Corte territoriale, autonoma esistenza e funzione probatoria, sicché il predicato di falsità dovrebbe essere valutato con riferimento all'atto dispositivo – la delibera di Giunta –; il verbale rileverebbe soltanto ai fini dell'attestazione del numero legale, che, dunque, benché non conforme a verità nella parte in cui ha dato atto falsamente dell'allontanamento dell'assessore, sarebbe irrilevante, essendo stato comunque il *quorum* superato.

Al riguardo, tuttavia, il richiamo dell'orientamento formatosi in materia di falsità ideologica in atto dispositivo (su cui si veda già Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117) non appare pertinente, in quanto il verbale della seduta di un organo collegiale pubblico non riveste la funzione di "parte descrittiva" dell'atto amministrativo adottato, ma la diversa, ed autonoma, funzione probatoria di attestare lo svolgimento delle attività pubbliche, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CR

presenza o meno dei componenti dell'organo collegiale, i voti espressi, e le deliberazioni assunte.

La "parte descrittiva" di un atto dispositivo, suscettibile di per sé di falsificazione, concerne, al contrario, la falsa attestazione di una situazione di fatto costituente presupposto indispensabile per l'adozione del provvedimento (ad es., la compatibilità urbanistica di un intervento edilizio oggetto di assenso, l'acquisizione di un parere, ecc.).

Il verbale della seduta di un organo pubblico, al contrario, è un atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., che *"fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"* (in tal senso, è unanime la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 1, n. 1553 del 19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796: *"Il verbale d'udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ."*; Sez. 5, n. 6062 del 15/10/2015, dep. 2016, Di Francesco, Rv. 266024: *"Il verbale di seduta di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare il rapporto intersoggettivo tra i pubblici ufficiali-esaminatori e gli esaminati, sicché la mancata annotazione in esso dell'allontanamento, anche solo per un periodo di tempo parziale, di uno dei componenti della commissione, durante lo svolgimento delle prove d'esame, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, vulnerando il valore probatorio del verbale, destinato a provare il regolare espletamento delle operazioni di esame che presuppongono la contestuale presenza di tutti i componenti della commissione"*; Sez. 5, n. 23989 del 17/02/2015, Brancato, Rv. 263837: *"Costituisce atto pubblico fidefacente il verbale attestante l'esito della prova per il conseguimento della patente di guida"*).

Tanto premesso, appare erroneo il ragionamento della Corte territoriale che, al contrario, oblitera l'autonomia strutturale e funzionale del verbale delle sedute della Giunta comunale, dissolvendolo in una malintesa "parte descrittiva" della delibera di Giunta adottata, in quanto atto dispositivo suscettibile di falsificazione.

La verbalizzazione delle sedute degli organi degli enti locali, del resto, è prevista e disciplinata dall'art. 97 d.lgs. 267/2000 (T.U. enti locali), che, nel disciplinare il ruolo e le funzioni del segretario comunale (o provinciale),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prevede al comma 4, lett. a), che: *"Il segretario (...) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione"*.

Sicché va ribadito che, in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma 2, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832).

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 22/02/2019

Il Consigliere estensore
Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente
Rossella Catena

Rossella Catena

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE**